



PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 – 95123 Catania email:procmin.catania@giustizia.it
Tel. 095 7240111 – Fax 095 321023

Catania, 12 marzo 2025

Prot. N. 311

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di
Catania

Oggetto: Trasmissione istruzioni operative relative al rilascio di copia di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo (artt. 269 e 269 bis DPR 115 del 30/05/2002 e relativo allegato 8) in base alle novità introdotte con legge n. 207 del 30/12/2024 in vigore dall'01/01/2025
Rif. nota n. 5/2025 prot. segr. n. 554 /2025 prot. U del 23/01/2025

Con riferimento alla nota in oggetto, si trasmette, in allegato, il provvedimento emesso dalla scrivente in ordine a quanto in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere Ossequi.

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Carla Santocoro



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Provv. n.

Prot. n.

Anno

Oggetto: Diritti di copia e modalità di trasmissione telematica di copia degli atti processuali.
Istruzioni Operative - Legge n. 304 del 30.12.2024.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista legge di bilancio 2025 (GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2024, entrata in vigore il 30.12.2024), che ha modificato in parte l'articolo 269 del TU in materia di spese di giustizia ed, in particolare, ha inserito l'art. 269-bis che disciplina il "Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale", prevedendo che "per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al testo unico";

Rilevato che la nuova disciplina, maggiormente favorevole all'utente, possa ritenersi applicabile, ancorché per questo ufficio non sia ancora in vigore il Processo Penale Telematico, anche agli uffici minorili;

Vista la tabella, così come sostituita, di cui all'allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis) "Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica" che, di seguito si riporta:

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

Visto che appare opportuno, inoltre, al fine di assicurare un'uniforme applicazione della nuova disciplina, fornire alcune casistiche a titolo esemplificativo, si indicano, per i conteggi di richieste di copie, le seguenti casistiche:

Atti richiesti in copia	Modalità possibili	Diritti da corrispondere
Fascicolo processuale (mod-52 o mod-44) digitalizzato e non, con definizione di fase ex art. 408/415 bis cpp.	Accesso allo sportello - riversamento su supporto fornito dal richiedente	25 euro per ogni supporto
	Trasmissione a mezzo modalità digitale	8 euro per ogni trasmissione
Atti di fascicolo processuale (mod-52 o mod-44) con definizione di fase ex art. 408 cpp o 415 bis	Accesso allo sportello - riversamento su supporto fornito dal richiedente	25 euro per ogni supporto
	Trasmissione a mezzo modalità digitale	8 euro per ogni trasmissione
Atti ostensibili (ex art. 366, 360 cpp o simili)	Accesso allo sportello - riversamento su supporto fornito dal richiedente	25 euro per ogni supporto
Supporti 'multimediali' presenti nel fascicolo	Accesso allo sportello - riversamento su supporto fornito dal richiedente	25 euro per ogni supporto presente nel fascicolo
	Trasmissione a mezzo modalità digitale	8 euro per ogni trasmissione

Intercettazioni	Accesso al CIT - riversamento su supporto fornito dal richiedente	25 euro per ARCHIVIO RISERVATO (documenti/provvedimenti) 25 euro per ADI (dati audio/video)
Parti analogiche del fascicolo non digitalizzate (art. 1/1 ter c. 3 cpp)	Accesso allo sportello	Diritti di copia previsti per formato cartaceo

DISPONE

che tali nuovi importi, siano applicati a tutte le richieste di copia, ancorché già pendenti presso l'Ufficio.

Rendendosi, inoltre, necessario, in assenza di Portale Telematico presso gli Uffici Minorili, individuare idonea modalità di trasmissione digitale degli atti richiesti;

Verificata l'efficienza dell'applicativo *Microsoft One Drive for business* in uso ai dipendenti del Ministero della Giustizia e rilevata la sua utilità, al fine di consentire ai difensori di operare da remoto e di organizzare con maggiore efficienza il servizio di consultazione degli atti;

Sentito sul punto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania nella persona del delegato del Presidente;

Rilevato che la trasmissione in *cloud* di atti richiesti in copia, dopo la notifica dell'avviso ex art. 408 e/o 415 bis c.p.p., consente di superare le difficoltà connesse alla trasmissione tramite posta elettronica/PEC di files di grandi dimensioni e può essere effettuata in sicurezza tramite l'applicativo ministeriale;

AUTORIZZA

che il rilascio di copie digitali (di interi fascicoli o parte di essi) possa avvenire anche tramite il sistema di condivisione *One Drive for business*, in particolare per la trasmissione di materiale di grandi dimensioni - previa richiesta del difensore da inviare via PEC al seguente indirizzo:

penale.procmin.catania@giustiziacert.it.

Il personale addetto, effettuata la quantificazione dei diritti di copia per quanto nell'oggetto della richiesta, inviterà il richiedente - rispondendo alla stessa PEC - al pagamento telematico dei diritti dovuti e, in considerazione del volume degli allegati, potrà optare per la possibilità di utilizzare il programma *One Drive for Business*.

Il personale addetto, acquisito il pagamento dei diritti, invierà all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato da quest'ultimo o risultante dall'albo dell'ordine degli avvocati un invito di condivisione del materiale richiesto, unendo il seguente messaggio:

"si segnala che i file condivisi rimarranno visibili per 5 gg. a partire dal giorno di ricezione della email, scaduti i quali non sarà più possibile visionare/scaricare gli atti trasmessi".

Il personale avrà cura di verificare che le impostazioni di condivisione escludano le modifiche da parte dei destinatari di quanto inviato e che interrompano la condivisione allo scadere del termine previsto dei 5 giorni.

Il personale assegnato alle segreterie dei P.P.M.M. potrà utilizzare il programma di condivisione "One Drive for business" per l'invio di fascicoli ad altri uffici giudiziari o di polizia e anche, se necessario e condiviso con quest'ultimo Tribunale Minorile, per l'invio di fascicoli/documenti al Tribunale del Riesame.

Si comunichi ai Magistrati, al Personale Amministrativo, ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria in sede, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto per la diffusione tra gli iscritti.

Si pubblichi sul sito web dell'Ufficio.

Si comunichi p.c. al Signor Procuratore Generale di Catania e al Presidente del Tribunale dei Minori in sede.

Catania, lì 12 marzo 2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Carla Santodono

